

STATUTO

DELLA SOCIETA' "PARCO MINERARIO DELL'ISOLA D'ELBA SRL"

Articolo 1

(Denominazione)

1. E' costituita ai sensi dell'articolo 2463 (duemilaquattrocentosessantatré) del codice civile e dell'articolo 113 (centotredici) del D. Lgs. 267/2000, una Società a Responsabilità Limitata ad integrale partecipazione pubblica denominata: "Parco Minerario dell'Isola d'Elba S.R.L.".

2. La Società svolge le attività di cui al seguente articolo 2 (due) del presente statuto, con le modalità tipiche dell'in house providing nell'interesse esclusivo del Comune di Rio, che effettua sulla Società un controllo analogo a quello esercitato su attività e servizi propri.

Articolo 2

(Oggetto sociale)

La società ha per oggetto lo svolgimento di attività e di servizi di esclusivo interesse del socio, il "Comune di Rio". In tale quadro la società ha per oggetto sia la gestione dei servizi pubblici locali, ai sensi dell'articolo 113 (centotredici) del D. Lgs. 267/2000, ivi compresa l'esecuzione dei lavori e delle forniture finalizzate a questo scopo, sia la gestione di servizi complementari e di supporto alle attività del Comune di Rio. Dette attività e servizi verranno svolti sotto il controllo e secondo le direttive, gli indirizzi, i termini e le modalità tipiche dell'in house providing.

2. La Società ha per oggetto la promozione, lo sviluppo, l'esecuzione, la gestione di iniziative, opere, servizi, finalizzati al recupero e alla valorizzazione di aree site nell'Isola d'Elba, di proprietà privata e pubblica, e, in particolare, di quelle ricomprese nell'ex compendio minerario, sia mediante interventi diretti sia attraverso il coordinamento di attività, analoghe, similari, accessorie, svolte da altri soggetti, privati o pubblici, nonché l'esercizio di attività e servizi complementari e di supporto al Comune di Rio, garantendo che oltre l'ottanta per cento del suo fatturato sarà effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Rio.

Si intendono, quindi, ricomprese nell'oggetto sociale, ed in quanto tali possono essere esercitati, le seguenti attività e servizi elencati a titolo esemplificativo e non tassativo:

a) - la progettazione, l'esecuzione, la gestione, la manutenzione di un Parco Minerario nelle aree dell'ex compendio minerario dell'isola d'Elba ivi compresi i relativi servizi, le attrezzature ricettive e di ristoro, la rete viaria di accesso e svincolo; l'estrazione, la vendita e la commercializzazione, diretta o indiretta, di minerali da collezione e non, pubblicazioni editoriali, oggetti ricordo e quant'altro riguarda l'ambiente, la scienza, l'arte, le tradizioni, la sto-

ria e la cultura eccetera della vita delle miniere;

b) - la manutenzione e la sorveglianza di residui siti minerari potenzialmente ancora sfruttabili, la subconcessione a terzi per la relativa coltivazione di detti residui siti;

c) - la promozione e lo sviluppo presso gli Enti Pubblici competenti di iniziative di riassetto dell'ex compendio minerario dell'Isola d'Elba, fornendo il supporto eventualmente richiesto dagli Enti competenti per la elaborazione di nuovi strumenti urbanistici di pianificazione territoriale;

d) - il coordinamento dei diversi interventi di recupero e valorizzazione delle aree facenti parte dell'ex compendio minerario proposti da altri soggetti, privati e pubblici, in linea con le previsioni urbanistiche.

3. La società ha in oggetto altresì quanto segue:

a) - servizi di ripristino ambientale e/o legati alla salvaguardia del decoro urbano;

b) - servizi di pulizia dei paesi, strade, spiagge, parcheggi ed aree pubbliche in genere;

c) - servizi di gestione e manutenzione del verde;

d) - manutenzione e/o pulizia immobili di proprietà comunale o comunque nella disponibilità dell'ente;

e) - servizi di trasporto pubblico locale via terra e via mare (scuolabus, marebus);

f) - gestione di manifestazioni, spettacoli, iniziative ed eventi in genere, compreso il servizio di catering;

g) - gestione dei servizi cimiteriali;

h) - servizi ausiliari al traffico, incluso i servizi ausiliari del traffico, manutenzione del manto stradale, segnaletica, manutenzione del verde, fossi, sentieri, eccetera;

i) - servizi complementari e di supporto alle attività turistiche;

j) - servizi complementari e di supporto alle attività del Parco dell'Arcipelago Toscano;

k) - la gestione degli specchi d'acqua di Rio (già di Rio Marina e del Cavo), per la parte in uso diretto da parte del Comune conformemente ai vigenti regolamenti Comunali, con l'attribuzione dei connessi poteri di vigilanza e provvedimenti necessari a garantire l'osservanza dei richiamati regolamenti.

Tale attività si concretizza:

1) - nella gestione del servizio di ormeggio per natanti da diporto, compresi i residenti, nonché nel compimento dei relativi servizi accessori, ivi comprese le operazioni di alaggio dei natanti;

2) - nella gestione delle procedure di affitto dei posti barca ai residenti negli spazi ad essi riservati e di affitto dei posti barca alla generalità degli utenti negli spazi ad essi riservati, in tale attività rientrano l'emanazione del bando o bandi di assegnazione e la formazione delle relative graduatorie. Tali servizi saranno resi dietro corresponsione

dei canoni e delle tariffe determinate dall'Amministrazione comunale ed approvate e rese esecutive dalla competente Autorità Portuale;

3) - nella predisposizione, nei limiti indicati dalle norme regolamentari, dei seguenti servizi accessori: a) - assistenza all'ormeggio; b) - servizio antincendio; c) - servizio di pulizia dello specchio acqueo, dei pontili e delle banchine; d) - servizio di approvvigionamento idrico ed elettrico e di approvvigionamento di carburanti; e) - servizi igienici; l) servizio di segnalamenti marittimi; g) - servizio di ascolto con stazione radio di soccorso marittimo in VHF; - h) servizio di accoglienza in sala d'aspetto; i) - quant'altro possa ritenersi utile all'utenza; l) Relativamente alle aree portuali, ed alla parte di centro abitato ad esse adiacenti:

1) - la progettazione, realizzazione e gestione tecnico-manutentiva ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare di proprietà o in uso del Comune, comprese le aree a verde, e quanto altro richiesto inerente a immobili e/o ai relativi servizi, nonché la ricerca e lo studio di operazioni di recupero e riqualificazione di dette aree urbane, operazioni ed interventi di riconversione e riutilizzazione di aree ed edifici industriali, artigianali e commerciali, progettazione e realizzazione di opere di urbanizzazione e dei relativi servizi;

2) - la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici e di illuminazione;

3) - la gestione di strutture pubbliche.

m) - lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra, compresa la programmazione e la promozione di studi, ricerche, consulenze e assistenza tecnica. La Società inoltre potrà realizzare e gestire le attività di cui al superiore punto b) direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma potendo altresì effettuare le suddette attività a seguito di richiesta di terzi sia pubblici che privati e anche soci.

n) - Lo svolgimento di ogni altra attività complementare e/o sussidiaria, industriale, commerciale, finanziaria e terziaria, comunque connessa e complementare a quelle sopra indicate e di ogni operazione che risulterà necessaria e/o utile per il conseguimento degli scopi sociali ivi comprese le attività di promozione socio - culturale, turistiche e sportive connesse al mondo della nautica ed agli sport acquatici, con eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Società potrà esercitare tutte le attività di cui sopra, nel rispetto della vigente legislazione in materia e di quanto indicato nel presente statuto.

In tale ambito, la Società potrà gestire, sia in forma singola che associata, i servizi ad essa affidati anche mediante

la promozione, adesione, sottoscrizione di accordi di programma, convenzioni, protocolli di intesa o altri atti che prevedano comunque forme di convenzionamento e/o cooperazione di tipo istituzionale pubblico-privato (PPP) o pubblico-pubblico (PP).

Articolo 3

(Durata della società)

1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).
2. Proroghe o anticipato scioglimento potranno essere deliberate in sede di assemblea straordinaria con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Articolo 4

(Sede sociale)

1. La società ha sede in Rio (Livorno) e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere filiali, succursali, agenzie o unità locali operative.

Articolo 5

(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero).
 2. La Società manterrà la partecipazione interamente pubblica del capitale sociale.
- Il capitale sociale potrà essere modificato, in diminuzione o in aumento, anche mediante conferimento di beni, con deliberazione da assumersi dall'Assemblea.

Articolo 6

(Rapporti tra Socio controllante e Società)

1. La Società Parco Minerario dell'Isola d'Elba S.R.L. opera secondo le modalità proprie degli affidamenti cosiddetti "n house" e, pertanto, il Socio Unico o controllante detiene sulla stessa un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello esercitato su attività e servizi propri. In tale contesto la Società realizza la propria attività con il Socio Unico o controllante titolare del capitale sociale.
2. Il controllo "analogo" si intende esercitato dal Socio Unico o controllante in forma di indirizzo (controllo ex ante), monitoraggio (controllo contestuale) e verifica (controllo ex post), nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze degli organi degli Enti Locali così come definiti dalla vigente legislazione e dallo Statuto Comunale. In particolare, il controllo analogo è esercitato da parte del Socio Unico o controllante attraverso:
 - a) - la definizione e formulazione delle linee guida, direttive e indirizzi delle attività e servizi che la Società è chiamata a svolgere e che vengono aggiornate di anno in anno anche con riferimento alla rimodulazione delle risorse previste e al reperimento delle risorse aggiuntive;
 - b) - il controllo-monitoraggio sulla gestione della Società, sul patrimonio conferito e sull'organizzazione dei servizi

affidati, sull'andamento generale della gestione e sulle concrete scelte operative, rispetto alle quali potranno anche essere formulate precise modalità e termini;

c) - il controllo generale sullo stato di attuazione degli obiettivi sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;

d) - mediante apposita relazione annuale sullo stato della Società, con audizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, contenente informazioni relative all'efficienza dei servizi prestati, al numero, alla composizione ed al costo medio unitario dei servizi affidati e del personale dipendente, alle procedure adottate per l'eventuale affidamento di lavori, servizi, forniture, al grado di attuazione dei programmi, al grado di soddisfazione dell'utenza.

3. Il Socio Unico o controllante, nonché i soggetti o gli organi competenti riconducibili allo stesso hanno accesso a tutti gli atti della Società, compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla Società, al Socio Unico e/o a terzi.

4. Ulteriori forma di controllo "analogo" possono essere disciplinate con apposito regolamento che dovrà essere approvato dai competenti organi di governo del Comune di Rio.

Articolo 7

(Decisioni del Socio Unico)

1. Il Socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dallo statuto, nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla sua approvazione.

2. Sono in ogni caso riservate alla competenza del Socio Unico:

a) - l'approvazione del bilancio,

b) - le modificazioni dello statuto;

c) - la nomina del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico;

d) - la nomina dei Sindaci o del Revisore;

e) - le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del Socio Unico;

f) - la trasformazione;

g) - l'approvazione degli atti di indirizzo annuali per la gestione della Società su proposta del Consiglio di Amministrazione, del budget annuale di previsione e del programma annuale degli investimenti;

h) - l'approvazione dell'organigramma aziendale e il programma di assunzione del personale;

i) - l'acquisto, la vendita, la permuta, la concessione e la sub-concessione di diritti reali di godimento su beni immobili disponibili di proprietà della società;

j) - l'aumento o la diminuzione di capitale.

Articolo 8

(Assemblea e suo funzionamento)

1. L'assemblea decide sulle materie di competenza riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti riconducibili alla logica del controllo analogo e su quelli che l'organo di amministrazione vorrà sottoporre alla sua approvazione.
2. L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso spedito al Socio ed ai Sindaci o Revisore, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può avvenire almeno 4 (quattro) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
3. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il fax e la posta elettronica).
4. In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, in forma totalitaria, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci o il Revisore.
5. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.
6. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
8. Il Presidente propone all'Assemblea la nomina di un Segretario che lo assiste.
9. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.
10. Il Socio Unico, che di norma partecipa a mezzo del legale rappresentante del Comune, può farsi rappresentare per delega scritta, consegnata al delegato anche mediante fax o posta elettronica. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco. La delega non può essere conferita ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai Sindaci o al Revisore e ai dipendenti della Società.
11. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono decise dall'Assemblea. In nessun caso il voto può essere espresso per corrispondenza.
12. Le decisioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle

votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soggetti favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 9

(Amministrazione della società)

1. La società può essere alternativamente amministrata:

- a) - da un amministratore unico;
- b) - da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri compreso il Presidente.

Gli amministratori sono nominati dall'assemblea su indicazione del Socio con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Rio, su proposta del Sindaco. In caso di presenza di più soci il socio di maggioranza indicherà sempre con le modalità suddette, la maggioranza dei consiglieri tra i quali indicherà il presidente.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra soggetti in possesso di conoscenze e professionalità adeguate agli scopi ed alla funzionalità della Società, e allo stesso si applica il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2382 (duemilatrecentottantadue) del codice civile.

3. L'incarico di consigliere è incompatibile con la carica di componente degli Organi di Governo del Comune di Rio, del Nucleo di Valutazione nonché con la carica di Segretario Comunale e Responsabile Apicale degli Uffici e Servizi del Comune di Rio. L'incarico è altresì incompatibile con lo svolgimento di cariche politiche presso altre istituzioni o amministrazioni pubbliche e in tutti i casi contemplati dalla vigente normativa, qui integralmente richiamata.

4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre anni, fatte salve le facoltà del Socio Unico di stabilire, in sede di nomina, un termine inferiore, nonché la prerogativa di revoca anche in assenza di giusta causa e le eventuali dimissioni. La cessazione del Consiglio di Amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della Società, salvo deleghe attribuite agli altri amministratori dal consiglio di Amministrazione. Agli stessi spetta altresì la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

6. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico gestisce l'impresa sociale secondo le direttive impartite

dall'Assemblea e del Socio Unico, ciascuno per la propria competenza, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni e gli atti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione degli atti e delle operazioni che la legge o lo statuto riservano espressamente al Socio Unico o all'Assemblea. In ogni caso, per le operazioni di straordinaria amministrazione sarà necessario il preventivo favorevole parere dell'Assemblea.

7. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico può conferire procure speciali a terzi per il compimento di determinati atti o categorie di atti, nominare e revocare procuratori ed affidare mandato a soggetti terzi determinandone i poteri e gli eventuali emolumenti.

8. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte senza indugio nel libro delle deliberazioni. La relativa documentazione è conservata dalla società. Copia delle deliberazioni è inviata, a titolo informativo, al socio unico ed ai sindaci o al revisore.

10. Al fine di garantire un congruo monitoraggio e controllo da parte del socio unico, il Consiglio di Amministrazione, oltre ad essere assoggettato a tutti i controlli funzionali, gestionali e finanziari di tipo analogo a quelli esercitati sui servizi propri del socio, come da articolo 6 (sei) del presente statuto, deve redigere un report semestrale, entro il 30 (trenta) giugno e il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno, che illustri l'andamento della gestione economico-finanziaria della società. Il report è trasmesso a cura dello Presidente al socio.

11. L'incarico di consigliere è svolto essenzialmente a titolo gratuito; allo stesso spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio secondo modalità che verranno determinate dal socio unico.

12. In caso di revoca, nulla è dovuto al consigliere revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministratore della società come di accettazione di questa clausola, e pertanto, come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento della danno da revoca senza giusta causa.

(Organo di controllo)

Articolo 10

La nomina dell'organo di controllo e/o del revisore avviene nei casi in cui la legge rende obbligatoria tale nomina. Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente articolo 8 (otto), possono nominare un sindaco unico o il revisore iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Articolo 11

Il sindaco unico e/o il revisore contabile restano in carica

per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio in carica. La cessazione del sindaco o del revisore per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il nuovo sindaco o il revisore sono stati rieletti.

Il sindaco ed il revisore sono rieleggibili.

Il compenso del sindaco e del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio. Il sindaco o il revisore contabile possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Articolo 12

Il sindaco o il revisore contabile hanno i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2.403 (duemilaquattrocentotrè) e 2.403 (duemilaquattrocentotrè) bis del Codice Civile ed esercitano il controllo contabile della società, nonchè devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Articolo 13

(Bilancio)

1. L'esercizio sociale inizia il 1°(primo) gennaio e termina al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del nuovo bilancio ed alle conseguenti formalità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3. Il bilancio deve essere approvato dal socio nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, in ipotesi di decisione positiva del socio unico, verranno trasferiti al Comune di Rio.
5. La decisione del socio che approva il bilancio decide anche in merito alla distribuzione degli utili.
6. Se si verifica una perdita del capitale sociale non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Articolo 14

(Personale e conferimento di incarichi)

1. Per lo svolgimento delle proprie attività la società si avvale di propri dipendenti i cui rapporti di lavoro sono costituiti e regolati contrattualmente, secondo le disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato.
2. La società si può avvalere di collaborazioni lavorative acquisite secondo tutte le forme consentite dall'ordinamento giuridico.
3. Le assunzioni avvengono sulla base di un apposito piano

che individua il fabbisogno di risorse umane necessarie ad assicurare il funzionamento della società e tramite procedure selettive idonee a garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità, sulla scorta di adeguati criteri e di modalità di selezione preventivamente fissati. Sia il piano delle assunzioni sia i criteri e le modalità di selezione, sono approvati dal socio su proposta del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Comune, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, e con il consenso dell'interessato, può autorizzare il proprio personale a svolgere prestazioni occasionali con soggetti terzi.

5. Il conferimento di incarichi a soggetti esterni alla società può avvenire nel rispetto delle vigenti leggi e sulla base di selezioni tese a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità e sulla scorta di adeguati criteri e di modalità di selezione preventivamente fissati.

Articolo 15
(Clausola di rinvio)

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Firmato:

Icilio DISPERATI
David MORELLI Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 20 Comma 2 del D.P.R. n. 445/2000.

Bollo assolto all'origine ai sensi del Decreto 22/02/2007 M.U.I. (Modello Unico Informatico).